



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.14098/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare IV

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 27 giugno 1987, n.35 (Reg.Gen.n.401)

Ad iniziativa del Consigliere Antonio Scala.
Depositata il 27 novembre 2008

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare per l'esame.

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **23 DIC. 2008**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

L'attuale legislazione non prevede espressamente il recupero degli edifici isolati con interventi di ristrutturazione pesante e ricostruzione, come pure non prevede in modo univoco e preciso norme per la pianificazione di agglomerati edilizi e riqualificazione delle aree interessate con interventi di ristrutturazione urbanistica.

Tale mancanza di previsione rallenta o addirittura paralizza l'iter amministrativo relativamente alle pratiche di ricostruzione e recupero, come è ben evidente nei territorio danneggiati dal sisma e sottoposti alla legislazione regionale n° 35/87.

L'attuale legislazione regionale, non considera gli effetti provocati dal sisma del 23.11.80 sugli edifici, e vale la pena di ricordare che la maggior parte degli edifici danneggiati o crollati, sono ubicati in zone A e B delle strumentazioni urbanistiche generali, dove sono maggiormente restrittivi e limitativi gli interventi di recupero degli edifici consentiti dall'attuale legislazione regionale, creando non poca confusione e disorientamento da parte dei progettisti e dei funzionari pubblici che si trovano a progettare ed ad istruire una pratica di recupero di un edificio danneggiato dagli eventi sismici.

Si ritiene, dunque, doveroso che, dopo ventisei anni dal disastroso evento sismico e diciannove dall'entrata in vigore della legge n° 35/87, la Regione emani norme chiare al fine di consentire una immediata e rapida conclusione degli interventi ed attività connessa al sisma.

A tale scopo è necessaria una "interpretazione autentica dell'articolo 5 della L.R. 27/06/1987 e succ. mod. e interpretazioni relativamente agli interventi previsti dalla L. 14/5/1981 n° 219", all'attualità d.lgs. 30/3/1990 n° 76."



Consiglio Regionale della Campania

Art.1

1.L'articolo 5, comma 6, della Legge Regionale 27/6/87 n° 35 nella parte in cui contempla la possibilità della adozione e approvazione dei piani esecutivi e loro varianti disciplinati dall'articolo 28, comma 2 della Legge 14/5/1981 n° 219, all'attualità dell'articolo 34, comma terzo, del decreto legislativo 30/3/1990 n° 76, antecedentemente all'approvazione del piano regolatore generale, ovvero della variante di adeguamento di cui al primo comma, si interpreta nel senso che sono consentiti comunque gli interventi di ricostruzione in sito degli edifici demoliti e da demolire, la ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati e la sistemazione delle aree di sedime di edifici demoliti o da demolire che non possono essere ricostruiti in sito, a condizione che non comportino variazioni in aumento del carico urbanistico esistente all'epoca del sisma, fatta eccezione per gli adeguamenti abitativi previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 76/90.



Consiglio Regionale della Campania

Art.2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.